



CLAUSOLE - TIPO

**PER L'ATTUAZIONE DEL *PROTOCOLLO DI LEGALITÀ*
AI FINI DELLA *PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE*
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

NOTE ESPLICATIVE

In data 9 gennaio 2012 il Presidente della Regione ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il *Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Tale strumento convenzionale, sottoscritto anche dall'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e dall'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), si prefigge l'obiettivo prioritario di assicurare il rispetto della legalità e di potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in linea con una consolidata tendenza, sia normativa, sia della prassi convenzionale, ad estendere i c.d. controlli antimafia.

Il Protocollo di legalità, di seguito "Protocollo", che avrà efficacia per due anni dalla sua sottoscrizione, vincola in primo luogo la Regione, in qualità di stazione appaltante nelle sue molteplici articolazioni, ad anticipare le soglie delle verifiche previste dalla legge, con estensione dei controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti esclusi dalle cautele antimafia.

A ciò si deve aggiungere l'obiettivo della creazione di un'unica rete di monitoraggio ultraprovinciale, attraverso l'attivazione di una più intensa e costante collaborazione con le Prefetture, per una più efficace attività di contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale.

Il "Protocollo" contempla al suo interno l'adempimento di precisi impegni intesi, tra l'altro, a:

- inserire negli atti di gara e nei capitolati d'appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
- prevedere l'obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco delle imprese che intende coinvolgere nel procedimento realizzativo dell'opera pubblica con riferimento ai subappalti, nonché ai subcontratti che rientrano nei settori ritenuti "sensibili" (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, forniture e trasporto di inerti, calcestruzzo, ferro, ecc., noli a freddo di macchinari, forniture con posa in opera e noli a caldo, contratti di autotrasporto e di guardiania di cantiere, servizi di logistica e altri servizi connessi alla gestione del cantiere); l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco;

- introdurre nel contratto l’obbligo per l’appaltatore e i subappaltatori di riferire alla stazione appaltante in merito ad eventuali richieste di denaro od offerte di protezione, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria;
- vietare alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o sub affidare ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
- istituire la figura del Referente di cantiere, con il compito di tenere costantemente aggiornato un rapporto di cantiere contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi a qualunque titolo presenti in cantiere;
- abbassare le soglie di legge al di sopra delle quali nei subappalti scattano gli obblighi di comunicazione alle Prefetture per le verifiche antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (e della corrispondente disposizione del Codice antimafia, quando entrerà in vigore), mentre rimane confermata la soglia di legge, pari a 5 milioni di euro, per le comunicazioni inerenti gli appalti di lavori;
- prevedere la risoluzione automatica dei contratti in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento;
- consentire un’efficace applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per permettere la ricostruzione dei pagamenti derivanti dal corrispettivo dell’appalto, intercettandone gli utilizzi da parte della criminalità organizzata (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*).

Ciò posto, la concreta attuazione dei contenuti del citato “Protocollo”, consultabile sul sito della Giunta regionale (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>), comporta per molti aspetti la collaborazione degli operatori economici affidatari e sub affidatari dei contratti in questione.

La maggior parte di siffatti obblighi, difatti, non deriva direttamente dalla legge: ne risulta pertanto necessaria l’espressa assunzione su base negoziale da parte dei contraenti e subcontraenti, mediante accettazione di apposite clausole da inserire a tal fine nei documenti di gara (bandi e lettere d’invito) e/o nel successivo contratto da stipulare con l’aggiudicatario della commessa.

Inoltre, nonostante l’ambito di applicazione, come si desume dal titolo del “Protocollo” stesso, risulti generalmente riferibile a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la sfera di operatività di talune clausole viene espressamente circoscritta ai soli appalti di lavori, con conseguente necessità di distinguere gli obblighi di carattere generale, validi per tutti i contratti, dalle cautele antimafia applicabili esclusivamente ai contratti pubblici di lavori.

Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del “Protocollo”, sono state all'uopo predisposte le clausole tipo di seguito riportate, attuative dei singoli istituti in esso regolati.

In corrispondenza delle singole clausole, numerate progressivamente, sono indicati:

- le fattispecie contrattuali di riferimento (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o soli contratti di lavori);
- i documenti in cui le clausole stesse vanno inserite:
 - documenti di gara
 - documenti contrattuali, precisando se si tratta del contratto principale o di un subcontracto.

Quanto alle clausole inerenti l'istituto della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, sono state riproposte le formule di cui all'allegato I alla determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli schemi elaborati, opportunamente adattati alle circostanze concrete e alle caratteristiche dei singoli affidamenti, possono quindi rappresentare un utile strumento di supporto per le Stazioni appaltanti tenute all'osservanza del “Protocollo”.

INDICE

CLAUSOLA N. 1-A CLAUSOLA N. 1-B CLAUSOLA N. 1-C CLAUSOLA N. 1-D	Applicazione clausole “Protocollo”
CLAUSOLA N. 2	Elenco degli affidamenti
CLAUSOLA N. 3-A CLAUSOLA N. 3-B	Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA N. 4	Informazioni antimafia atipiche
CLAUSOLA N. 5	Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 6	Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 7	Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 8-A CLAUSOLA N. 8-B CLAUSOLA N. 8-C	Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 9-A CLAUSOLA N. 9-B CLAUSOLA N. 9-C	Divieto di subappalto
CLAUSOLA N. 10-A CLAUSOLA N. 10-B	Tracciabilità flussi finanziari

CLAUSOLE - TIPO

Applicazione clausole "Protocollo"

CLAUSOLA N. 1-A	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d'invito
<i>"Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: (http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio)."</i>	
CLAUSOLA N. 1-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
<i>"Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale."</i>	
CLAUSOLA N. 1-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>"L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."</i>	

CLAUSOLA N. 1-D	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
<i>"Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."</i>	

Elenco degli affidamenti	
CLAUSOLA N. 2	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>"L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."</i>	

Clausola risolutiva espressa

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 3-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.</i> <i>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”</i>	
CLAUSOLA N. 3-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<i>“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: previa revoca dell’autorizzazione al subappalto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.</i> <i>In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”</i>	

Informazioni antimafia atipiche

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 4	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>“La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.”</i>	

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 2 del “Protocollo”
CLAUSOLA N. 5	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato e contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<i>“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 10 del predetto decreto”.</i>	

Posizioni previdenziali e assicurative

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 6	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
<i>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:</i> <i>– INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</i> <i>– INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</i> <i>– CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</i> <i>– INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</i> <i>– Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____</i> <i>In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____.</i> <i>La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici”.</i>	

Referente di cantiere

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 7	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>“1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.</i> <i>2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.</i> <i>3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”</i>	

Comunicazione tentativi di estorsione

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 8-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>“1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</i> <i>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”</i>	
CLAUSOLA N. 8-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<i>“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.”</i>	
CLAUSOLA N. 8-C (facoltativa, da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.</i> <i>2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.”</i>	

Divieto di subappalto

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 9-A	
DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d'invito
<i>“Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.”</i>	
CLAUSOLA N. 9-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
<i>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.”</i>	
CLAUSOLA N. 9-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<i>“La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”</i>	

Tracciabilità flussi finanziari

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 10-A	
DOCUMENTO	Contratto principale
<i>“1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i> <i>2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”</i>	
CLAUSOLA N. 10-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese
<i>“1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i> <i>2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</i> <i>3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).”</i>	